

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III

N. Reg.Sent.
Anno 2004
NN. 8709 e 10577 Reg.Ric.
Anno 2003

composto dai signori

Luigi Cossu	PRESIDENTE
Guido Romano	COMPONENTE
Angelica Dell'Utri	COMPONENTE, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 8709/03 e 10577/03 Reg. Gen., proposti da TENOVIS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del RTI con Ingram Micro S.p.A., e, rispettivamente, da INGRAM MICRO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandante del predetto RTI, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Giovanni Pesce e Paolo Spataro, elettivamente domiciliate la Tenovis s.r.l. presso il primo in Roma, via XX Settembre n. 1, e la Ingram Micro S.p.A. presso il secondo in Roma, via Farini n. 16;

CONTRO

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Guarino e Carlo Malinconico, elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, piazza Borghese n. 3;

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI

di Nortel Networks S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del RTI con Getronics Solutions Italia S.p.A. e TNT Spedimacc S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Birindelli e Giuseppe de Vergottini, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Bertoloni n. 44;

di Getronics Solutions Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Piselli e Claudio De Portu, elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via G. Mercalli n. 13;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Nortel Networks Sp.A., Getronics Solutions Italia S.p.A. e TNT Spedimacc S.p.A. del lotto C della gara a procedura aperta per la fornitura, messa in opera e manutenzione di ISPBX (centrali telefoniche) e di prodotti e servizi accessori per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/99 e n. 388/2000; del provvedimento di ammissione alla gara del predetto RTI; nonché, nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto collegato e connesso, specie la comunicazione Consip 10 giugno 2003, la graduatoria finale ed i verbali della Commissione di gara nn. 4 e 5 recanti valutazione e revisione dell'offerta economica del RTI Nortel, nonché dei verbali recanti gli esiti della valutazione tecnica delle offerte del RTI controinteressato e dell'ATI delle ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip S.p.A., del Ministero dell'economia e delle finanze, della Nortel S.p.A. e della Getronics

Solutions Italia S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Nortel Networks S.p.A. nel ricorso n. 8709/03;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2003 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli Avv.ti Pesce, Guarino, Malinconico, Piselli e de Vergottini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

A.- Con ricorso notificato in date 11, 12, 14 e 27 agosto 2003 la Tenovis s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con Ingram Micro S.p.A. partecipante al lotto C della gara, indetta dalla Consip S.p.A., per la fornitura, messa in opera e manutenzione di ISPBX (centrali telefoniche) e di prodotti e servizi accessori per le pubbliche amministrazioni, collocato al secondo posto della relativa graduatoria, ha impugnato, unitamente agli atti connessi, il provvedimento di aggiudicazione di detto lotto in favore del RTI Nortel Networks Sp.A., Getronics Solutions Italia S.p.A. e TNT Spedimacc S.p.A., all'uopo deducendo:

1.- Violazione del disciplinare di gara e delle disposizioni di legge recanti modalità di verbalizzazione, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta economica. Eccesso di potere, sotto svariati profili (errore nei presupposti, disparità di trattamento, sviamento, perplessità).

Il disciplinare prevede che le offerte siano predisposte su apposite tabelle da cui desumere, tra l'altro, il prezzo delle configurazioni con indicazione

separata degli importi di listino e offerto, ai quali è collegato un “peso” da tradursi in punteggio e, dunque, in valore complessivo dell’offerta; il fornitore deve poi consegnare il dettaglio delle configurazioni con i prezzi dei relativi componenti, ma tale documento non surroga l’offerta economica perché destinato ad altri fini. In ogni caso, non si ammettono a pena di esclusione modifiche o compilazioni parziali o varianti o integrazioni delle tabelle, salvo espresse eccezioni. Per il RTI Nortel in seduta pubblica sono stati letti solo i due importi delle configurazioni nn. 10 e 10 F/T, né i prezzi del listino di dettaglio risultano allegati a verbale, sicché la pubblicità ha riguardato solo l’offerta economica. Quanto agli importi letti, la Commissione avrebbe dovuto limitarsi ad applicare i relativi pesi ai fini dell’attribuzione del punteggio, mentre ha proceduto ad integrare, riqualificare e rideterminare l’offerta economica in base al listino, ancorché non vi fosse corrispondenza e considerando validi i prezzi di listino. Pertanto l’operato della Commissione deve ritenersi illegittimo in quanto:

- (i) non poteva esercitare il potere di “rivedere” e sostituire i prezzi indicati nell’offerta economica, non ricavabile dal disciplinare o altra disposizione in materia, né può invocarsi un errore materiale;
- (ii) non poteva rettificare i prezzi letti in seduta pubblica ed il relativo verbale con decisione assunta in seduta riservata ed a buste aperte;
- (iii) la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza è aggravata dalla lettura dei prezzi complessivi e non dei dettagli, non cennati in verbale, sicché non esiste certezza che questi ultimi siano quelli realmente offerti;
- (iv) avrebbe dovuto escludere l’offerta del RTI Nortel perché non consente di individuare con certezza i prezzi della configurazione n. 10, il cui totale

non corrisponde alla somma dei singoli prezzi;

(v) avrebbe dovuto escludere detta offerta in relazione al disposto del disciplinare che vieta a pena di esclusione ogni modifica delle tabelle;

(vi) l'operata rettifica ha finito per consentire al RTI Nortel di riformulare l'offerta in violazione dell'art. 75 del R.D. n. 827/24;

(vii) in ogni caso, la Commissione avrebbe dovuto solo prendere atto dei prezzi offerti, senza poter procedere, in seduta segreta, ad un'indagine sulle modalità di redazione e formulazione dei medesimi, ed assegnare i relativi "pesi" e punteggi che sarebbero stati tali da determinare il collocamento del RTI Nortel al secondo posto, dopo il RTI dell'istante;

(viii) il prezzo totale indicato in offerta (unico documento produttore effetti giuridici sul piano negoziale) doveva prevalere sui prezzi di dettaglio;

2.- Violazione e falsa applicazione del paragrafo 4 del disciplinare di gara, dell'art. 97 Cost. e della *par condicio*.

Il disciplinare impone l'esclusione dei concorrenti in rapporto di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con altri concorrenti, nonché quelli coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* o della segretezza delle offerte. Risulta dai relativi bilanci che EADS Defence and Security Networks Holding, facente parte di altro RTI concorrente, è in rapporto di collegamento o controllo con una società del gruppo Nortel. Rilevata tale anomalia la Commissione, anziché disporre l'esclusione automatica di entrambi, si è riservata di pronunciarsi sull'ammissione del RTI Nortel ed ha chiesto chiarimenti solo a EADS Defence and Security Networks; poi all'esito – non esaustivo – ha ammesso i due RTI. Peraltro, la partecipazione al 40,9% del Gruppo Nortel in EADS costituisce

collegamento azionario rientrando nell'ipotesi di influenza notevole di cui all'art. 2359, u. co.; di cui l'obbligo di esclusione automatica, restato inosservato.

3.- Sotto altro profilo, violazione del paragrafo 4 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

In ogni caso la Commissione avrebbe dovuto verificare se era stata data effettiva risposta alle circostanze richieste e esperire adeguata istruttoria per accertare l'insussistenza delle situazioni oggettive di cui sopra, cioè che le offerte dei due RTI non fossero riconducibili ad un unico centro decisionale. Infatti al riguardo sono stati posti alla EADS quesiti specifici, e, nonostante le non chiare ed esaustive risposte, non si è proceduto ad alcuna istruttoria. La Commissione è incorsa in un clamoroso equivoco laddove, pur emergendo dagli atti che EADS Defence and Security Networks è società frutto di *joint venture* tra EADS e Nortel, si è limitata a chiedere alla prima se rappresentanti della Nortel avessero accesso ad informazioni riservate e riguardanti l'offerta, anziché rivolgere una domanda speculare a Nortel, rimasta estranea al contraddittorio. Nessuna indagine è stata compiuta sui più comuni indizi di collegamento sostanziale, benché sia fatto notorio la comunanza di interessi e strategie tra le società dei Gruppi Nortel e EADS e nonostante le risultanze della sia pur veloce istruttoria.

IV.- Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione. Errata valutazione dell'offerta tecnica e manifesta illogicità.

Disattendendo le prescrizioni di gara, Nortel ha prodotto un'unica offerta tecnica per tutti i lotti, senza nemmeno inserirla in una distinta busta (B).

E' manifestamente illogico il punteggio assegnato al RTI Nortel per le sezioni 5.8 (dimensionamento *call center*), 5.16 (fonia su rete dati), 5.17 (controllo accesso ai locali ISPBX), 5.18 (ulteriori funzioni da fornire su richiesta), 7.1, 7.2 e 7.4 (sottoreti interne – reti master – approvazione progetto esecutivo), 7.3 (predisposizione progetto esecutivo).

Parimenti illogica e priva di motivazione è l'attribuzione al RTI istante dei punteggi per le sezioni 5.1 (architettura), 5.16 (fonia su rete IP) e per "caratteristica ed organizzazione territoriale del fornitore".

La Consip S.p.A. ed il Ministero dell'economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto ampie controdeduzioni.

Con atto notificato in date 30 settembre e 1° ottobre 2003 la Notel Networks S.p.A. si è costituita in giudizio, ha anch'essa svolto controdeduzioni ed ha proposto ricorso incidentale deducendo:

1.- Eccesso di potere per violazione della *lex specialis* della gara per la mancata esclusione del RTI ricorrente. Carezza di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 358/1992 ss.mm.ii..

Il RTI ricorrente avrebbe dovuto essere escluso per la mancata presentazione di documentazione richiesta a pena di esclusione, cioè copia dei bilanci relativi agli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 di tutte le imprese raggruppande, invece prodotti per i soli anni 2000 e 2001 non di Tenovis s.r.l., ma della controllante Tenovis Germany GmbH, sia pure con una dichiarazione di questa circa a messa a disposizione dei suoi mezzi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara; tale dichiarazione può servire ad integrare i requisiti di partecipazione ma non a sostituire i bilanci

dell'effettiva concorrente. Nessun bilancio è stato prodotto per l'anno 1999.

2.- Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione.
Errata valutazione dell'offerta tecnica.

A differenza di quanto esposto nel terzo motivo di ricorso, il RTI ricorrente ha beneficiato di una certa benevolenza della Commissione, per effetto della quale ha ottenuto un punteggio più elevato dello spettante.

Con atto depositato il 6 ottobre 2003 la Getronics Solutions Italia S.p.A., non destinataria di notifica dell'atto introduttivo, si è costituita in giudizio e, nell'associarsi alle difese della mandataria, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché non promosso da tutti i (necessari) soggetti interessati al suo esito. Ha poi esposto controdeduzioni.

B.- Con altro ricorso notificato in date 20 e 21 ottobre 2003 anche la Ingram Micro S.p.A. ha impugnato gli stessi atti ed ha dedotto censure analoghe.

Resistono la Consip S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze e la Nortel Networks S.p.A., svolgendo eccezioni di tardività del gravame e controdeduzioni nel merito.

Pure qui si è costituita la non intimata la Getronics Solutions Italia S.p.A. che, in successiva memoria, ha anch'essa eccepito la tardività del gravame in relazione alla comunicazione da parte della Consip della contestata aggiudicazione con nota 10 giugno 2003, trasmessa a mezzo fax il giorno seguente.

C.- Con memoria "unica" le ricorrenti hanno svolto repliche ed insistito nelle proprie tesi e richieste.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione,

previa trattazione orale.

DIRITTO

1.- Stante l'evidente connessione, i due ricorsi in esame, riassunti nella narrativa che precede, si prestano ad essere riuniti ai sensi degli artt. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e 19, co. 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 affinché siano decisi con un'unica sentenza.

2.- Forma oggetto della controversia in decisione la gara a procedura aperta per la fornitura, messa in opera e manutenzione di ISPBX (centrali telefoniche) e di prodotti e servizi accessori per le pubbliche amministrazioni - Lotto C -, indetta dalla Consip S.p.A.. Più precisamente, la Tenovis s.r.l., ricorrente principale nel ricorso 8709/03 proposto in proprio e quale mandataria del RTI con Ingram Micro S.p.A., e quest'ultima, ricorrente nel ricorso n. 10577/03 proposto in proprio e quale mandante dello stesso RTI, impugnano l'aggiudicazione del detto lotto C in favore del RTI Nortel Networks Sp.A., Getronics Solutions Italia S.p.A. e TNT Spedimacc S.p.A..

A sua volta nel ricorso n. 8709/03 la Nortel Networks S.p.A., in proprio e quale capogruppo del menzionato RTI, propone ricorso incidentale col primo motivo del quale assume - in estrema sintesi - che il RTI delle istanti avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver la Tenovis s.r.l. ommesso di produrre i propri bilanci degli anni 1999, 2000 e 2001, espressamente richiesti dagli atti di gara a pena di esclusione.

Ora, com'è noto il ricorso incidentale ha carattere condizionato o - se si vuole - accessorio, nel senso che è subordinato all'esito del ricorso principale ma, d'altra parte, ben può condizionare a sua volta l'interesse del

ricorrente principale, potendo portare alla sua sopravvenuta carenza. In altri termini, se è vero che di regola l'esame del ricorso incidentale è subordinato all'accoglimento del ricorso principale, è altresì vero che, ove col primo vengano dedotti motivi che mettano in discussione l'interesse del ricorrente principale, tanto che egli non trarrebbe più alcun vantaggio dall'accoglimento del proprio gravame, lo stesso ricorso incidentale assume carattere pregiudiziale.

Nella specie, si verifica proprio quest'ultima ipotesi, attesa la portata del cennato primo motivo del ricorso incidentale di Nortel Networks Sp.A., con la conseguenza che va data precedenza al suo esame.

3.- Al riguardo, occorre premettere che l'allegato "1 – Documenti" del disciplinare della gara per cui è causa prescriveva "a pena di esclusione" (pag. 21) che i concorrenti inserissero tra l'altro nella busta A "copia in carta semplice dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 358/1992" (pag. 22, lett. I). Al precedente paragrafo 4, avente ad oggetto "partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi, nonché di imprese controllate", si prescriveva inoltre che "la documentazione di cui alla lettera I) dell'allegato 1 al presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate" (pag. 11).

Ciò posto, il Collegio osserva che in tal modo la Consip S.p.A. si era autovincolata scegliendo, tra i documenti comprovanti la capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti previsti dal cit. art. 13 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 (come modificato dall'art. 11 del D.Lgs.

20 ottobre 1998 n. 402), i bilanci relativi al triennio predetto, precisando che l'adempimento doveva essere eseguito da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento concorrente. Quanto poi al richiamo nei riguardi del terzo comma dello stesso articolo - secondo cui "se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione" -, tenuto conto della congiunzione "anche" che precede il richiamo stesso, altro significato logico non può avere che quello di consentire che i bilanci suppliscano ad altre referenze, quali il fatturato globale d'impresa e quello specifico degli ultimi tre esercizi, pur previste dal medesimo art. 13 e, soprattutto, dalla *lex specialis* della gara di cui trattasi (punto 11, lett. b, del bando, invocato a tal proposito dalla stessa ricorrente principale, il quale richiede, appunto, un fatturato specifico nell'ultimo triennio per forniture di ISPBX non inferiore ad un determinato importo); il medesimo richiamo non autorizza, perciò, la sostituzione con altri documenti dei bilanci, espressamente prescritti – giova ricordare, e diversamente da quanto sostenuto nelle proprie difese dalla ricorrente principale – a pena di esclusione con formula che, in caso contrario, non avrebbe senso alcuno.

4.- Con riguardo alla Tenovis s.r.l., risulta dal verbale della Commissione 17 dicembre 2002 n. 4 che l'impresa non ha presentato copia dei propri bilanci, ma quella dei bilanci relativi agli anni 2000 e 2001 di Tenovis Germany GmbH, oltre ad una dichiarazione di quest'ultima, datata 27 novembre 2002 ed a firma dei rispettivi legali rappresentanti, in cui "si attesta che la propria controllata Tenovis s.r.l. può disporre dei mezzi di

Tenovis Germany GmbH necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto della presente gara".

5.- Alla stregua delle considerazioni esposte nel paragrafo che precede, va ritenuta illegittima la determinazione della Commissione di ammettere il RTI Tenovis al prosieguo della gara. Né vale addurre in contrario il fatto che, a richiesta dell'interessata, la Consip S.p.A. abbia assentito che ai fini della dimostrazione del fatturato ella potesse avvalersi della società controllante, giacché, in presenza delle puntuali prescrizioni di cui si è discusso, la Commissione non poteva che farne applicazione.

Sotto altro ma concorrente aspetto, va considerato come sia ben vero che (secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza 2 dicembre 1999 n. 176) per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d'appalto è consentito in via generale al prestatore far riferimento alle capacità di altri soggetti ad esso legati da vincoli di qualsiasi natura giuridica, sempreché provi di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari per l'esecuzione della gara; tuttavia, nella fattispecie in esame la *lex specialis*, come si è visto, imponeva alla Tenovis s.r.l. di produrre i propri bilanci trattandosi, evidentemente, di documenti di soggetto distinto ed autonomo dalla controllante, ritenuti indispensabili da detta *lex specialis* (non oggetto di impugnativa da parte della stessa Tenovis s.r.l.).

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha espresso il principio secondo cui il bilancio consolidato rappresenta la situazione

patrimoniale e il risultato economico di un gruppo di imprese tra loro collegate e unite dal vincolo di controllo, ma tra loro autonome; pertanto, il bilancio consolidato di soggetti distinti aventi la propria personalità giuridica offre una informazione della situazione economica del gruppo di società di riferimento, al fine di tutelare gli azionisti e i soci della capogruppo e delle controllate, i dipendenti, i creditori delle varie società e gli investitori istituzionali, ma non può essere utilizzato per comprovare la capacità finanziaria ai fini della partecipazione ad una gara pubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2000 n. 5412, richiamata dalla ricorrente incidentale).

In altri termini, a tali fini la presentazione dei bilanci della controllante Tenovis Germany GmbH, accompagnata dalla dichiarazione dei legali rappresentanti della medesima circa la messa a disposizione della controllata Tenovis s.r.l. dei mezzi della stessa controllante occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara, sarebbe stata utile per integrare i requisiti di partecipazione della concorrente, ma non poteva sostituire i bilanci della diretta interessata, avuto anche riguardo al fatto che le informazioni desumibili dai predetti documenti non suppliscono quelle a loro volta desumibili dai questi ultimi bilanci, ritenute – si ribadisce – indispensabili dalla stessa stazione appaltante.

6.- In ogni caso, come giustamente sottolinea la ricorrente incidentale, per l'anno 1999 non è stato prodotto alcun bilancio, neanche della controllante Tenovis Germany GmbH, in violazione delle specifiche, ricordate norme di gara, poste a pena di esclusione. Norme che, evidentemente, tendono ad

assicurare che l'appalto sia affidato a soggetto dotato di una determinata esperienza nel settore, indicativa dell'idoneità non soltanto economico-finanziaria, ma anche tecnica, ritenuta requisito essenziale di partecipazione finalizzato a garantire la soddisfacente esecuzione dell'appalto stesso.

7.- In conclusione, il RTI Tenovis non avrebbe potuto essere ammesso alla gara, dal momento che la capogruppo del raggruppamento Tenovis s.r.l. non aveva osservato le suddette prescrizioni dettate dal disciplinare ad espressa pena di esclusione.

Ne deriva che il ricorso incidentale dev'essere accolto in relazione al primo motivo, contenete censure riguardanti gli aspetti considerati, e con assorbimento di ogni altra doglianza non esaminata.

Di conseguenza, il ricorso principale dev'essere dichiarato improcedibile, a prescindere, ovviamente, dalla trattazione delle eccezioni in rito avanzate dalle controparti, nonché dalla verifica della ritualità della costituzione in giudizio – sostanzialmente in qualità di interveniente – della Getronics Solutions Italia S.p.A..

Identica sorte non può che avere il ricorso della mandataria Ingram Micro S.p.A., pur in tal caso a prescindere dall'esame delle eccezioni in rito avversarie, oltreché della ritualità costituzione anche in tale giudizio della Getronics Solutions Italia S.p.A., ed ancorché nel medesimo ricorso non sia stato proposto analogo ricorso incidentale, atteso che la statuita illegittimità dell'ammissione alla gara del RTI a cui la Ingram Micro S.p.A. partecipa priva la medesima di ogni interesse alla definizione nel merito del proprio gravame, dalla quale non trarrebbe vantaggio alcuno.

Quanto alle spese di causa, la complessità della vicenda trattata ne consiglia la compensazione tra tutte le parti presenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, riunisce i ricorsi in epigrafe, accoglie il ricorso incidentale proposto nel ricorso n. 8709/03 e dichiara improcedibile lo stesso ricorso n. 8709/03 nonché, di conseguenza, il ricorso n. 10577/03.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003.

Luigi Cossu

PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri

ESTENSORE